

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3127

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

CARETTA, CIABURRO

Disposizioni per promuovere l'impiego di tecniche di telerilevamento mediante impulsi *laser* per il censimento e la gestione del patrimonio forestale nazionale

Presentata il 24 maggio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi cinquanta anni, la superficie forestale in Italia è aumentata in modo continuo, arrivando a ricoprire il 38 per cento del territorio e superando anche la superficie destinata ad uso agricolo. La principale destinazione d'uso del patrimonio forestale è costituita dalle attività di prelievo della legna da ardere che, comunque, non raggiungono percentuali significative, essendo inferiori al 30 per cento. Questi dati rappresentano un primo segnale di allarme per quanto concerne la totale assenza di politiche e di strategie forestali. Mentre i nostri principali concorrenti europei dispongono di adeguate politiche di controllo e di gestione del patrimonio forestale, in Italia tali politiche mancano. L'Austria, ad esempio, è tra le prime nazioni europee per quanto riguarda l'industria lignicola e la lavorazione del

legno, così che gran parte del legno italiano viene lavorato oltre frontiera per poi essere riacquistato dopo la lavorazione. La Repubblica francese, usufruendo delle nuove opportunità offerte dal *Next Generation EU*, ha destinato buona parte delle risorse a sua disposizione alla realizzazione di un piano di rilancio delle politiche forestali, destinato al rimboschimento delle aree più degradate e al sostegno del comparto lignicolo, nei vari stadi della filiera. La Commissione europea, le associazioni di categoria e le ricerche scientifiche hanno a più riprese evidenziato il valore del legno per un rilancio delle pratiche di sostenibilità, ora più che mai fondamentali, anche alla luce delle recenti strategie economico-industriali europee e nazionale. Il settore della lavorazione del legno, in Italia, ha un saldo commerciale di 10 miliardi di euro

circa, il terzo al mondo dopo la Cina e la Polonia, ma è basato su una fortissima importazione di legno, equivalente all'80 per cento della lavorazione totale. Qualsiasi politica di pianificazione del settore forestale necessita di progettazione e di informazioni e, pertanto, disporre di volumetrie e di cartografie tridimensionali del patrimonio forestale italiano costituisce una priorità. Tali informazioni, infatti, possono essere utilizzate sia per il contrasto degli incendi e per la prevenzione del dissesto idrogeologico, sia per lo sviluppo di politiche lignicole industriali e di attività manutentive e di rimboschimento, destinate a far parte di qualunque piano di rilancio del settore forestale.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, recependo anche la Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 elaborata dalla Commissione europea, indica le finalità della legge, cioè la promozione dell'impiego di tecniche di telerilevamento mediante impulsi *laser* per il censimento e la gestione del patrimonio forestale nazionale.

L'articolo 2 reca disposizioni sul censimento del patrimonio forestale nazionale, da realizzare in conformità a quanto disposto con decreto del Ministro delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale censimento, data la sua natura innovativa, deve utilizzare tecniche di telerilevamento mediante impulsi *laser* per effettuare telerilevamenti volumetrici e per raccogliere dati e informazioni, che saranno inseriti in una banca di dati liberamente accessibile e in un'apposita piattaforma, in modo da poter essere elaborati da tutti i soggetti interessati, istituzionali e no, garantendo così una gestione all'avanguardia del patrimonio forestale nazionale.

L'articolo 3 istituisce un tavolo tecnico sul patrimonio forestale nazionale, composto da rappresentanti di vari enti, che ha il compito di redigere le linee guida per l'uso dei dati e delle informazioni derivanti dal censimento, di redigere un rapporto annuale sul patrimonio forestale nazionale, di fornire informazioni e supporto tecnico e di assicurare il raccordo informativo, fungendo da stimolo ai decisori politici nella pianificazione e nella gestione del territorio forestale.

L'articolo 4, infine, prevede la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione delle disposizioni nazionali ed europee in materia di tutela del patrimonio paesaggistico e della biodiversità del territorio, nonché della Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030, di cui alla comunicazione COM(2020) 380 *final* della Commissione europea, del 20 maggio 2020, la presente legge reca disposizioni per promuovere l'impiego di tecniche di telerilevamento mediante impulsi *laser* per il censimento e la gestione del patrimonio forestale nazionale.

Art. 2.

(Censimento del patrimonio forestale nazionale)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede la realizzazione di un censimento del patrimonio forestale nazionale e in particolare:

a) la pubblicazione, la dematerializzazione e la raccolta dei dati e delle informazioni presso una banca di dati istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e liberamente accessibile secondo protocolli in formato aperto;

b) la costituzione di una piattaforma digitale di consultazione dei dati e delle informazioni di cui alla lettera *a)*;

c) le modalità di accesso e di aggiornamento della banca di dati e della piattaforma digitale di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) la catalogazione del patrimonio forestale in base allo stato degli arbusti, con specifico riguardo alle aree più degradate, a quelle soggette a un alto rischio di incendio e a quelle soggette a eventi alluvionali o ad altre calamità naturali;

e) la collaborazione, ove necessario, con le competenti autorità regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la raccolta dei dati e delle informazioni, nonché per assicurare l'interoperabilità della piattaforma di cui alla lettera b);

f) l'utilizzo di strumenti, di tecnologie e di applicazioni di telerilevamento mediante impulsi *laser*, aerei e terrestri, per la raccolta dei dati e delle informazioni;

g) la raccolta di rilievi e di stime delle provvigioni legnose e di altri attributi dendrometrici ai fini del loro inventario;

h) la creazione di apposite cartografie tridimensionali mediante l'utilizzo dei dati ottenuti dal telerilevamento di cui alla lettera f), che comprendano rilievi del suolo, del sottosuolo e della vegetazione, in particolare mediante l'elaborazione di modelli digitali di elevazione, di modelli digitali del terreno e di modelli digitali di superficie.

2. La competenza per la definizione delle modalità di realizzazione del censimento di cui al comma 1 del presente articolo è attribuita al Tavolo tecnico di cui all'articolo 3.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 3, affida la realizzazione e la gestione del censimento di cui al comma 1 del presente articolo mediante procedure di selezione a evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Agli oneri relativi alla realizzazione del censimento di cui al comma 1, nonché alla costituzione della piattaforma digitale e all'utilizzo di strumenti, di tecnologie e di applicazioni di telerilevamento mediante impulsi *laser* di cui al medesimo comma 1, lettere b) e f), si provvede nel limite mas-

simo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Per la manutenzione e la gestione della citata piattaforma si provvede nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 3.

(Tavolo tecnico sul patrimonio forestale nazionale)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Tavolo tecnico sul patrimonio forestale nazionale, di seguito denominato « Tavolo ».

2. Ai partecipanti al Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

3. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) redazione delle linee guida operative per l'utilizzo dei dati e delle informazioni derivanti dal censimento di cui all'articolo 2 allo scopo di elaborare modelli informativi utili alla riduzione del rischio d'incendi, alla gestione e al contenimento del rischio idrogeologico, nonché al controllo e alla gestione della fauna selvatica;

b) collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della redazione di un rapporto annuale sul patrimonio forestale nazionale che prevede, in particolare, interventi per il sostegno delle filiere lignicole e attività di rimboschimento per il mantenimento della biodiversità, individuando le aree che necessitano di maggiori interventi a causa dell'alto rischio di incendi e dissesto idrogeologico;

c) fornitura di informazioni e di supporto tecnico per l'accesso ai dati volumetrici di cui all'articolo 2 da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nei contesti silvicoli nazionali, in particolare per quanto riguarda le attività di produzione lignicola, di rimboschimento e di riforestazione, nonché di disboscamento e di esbosco conseguenti al verificarsi di calamità naturali nel territorio;

d) raccordo informativo con le competenti autorità nazionali per le attività di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi.

4. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della transizione ecologica, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'incarico dei componenti del Tavolo ha durata triennale e non è rinnovabile.

5. Il Tavolo è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui almeno due rappresentanti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di cui almeno uno del centro di ricerca foreste e legno del medesimo Consiglio;

c) tre rappresentanti dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Centro nazionale delle ricerche;

d) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali operanti nel settore della selvicoltura;

f) due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

g) un rappresentante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri;

h) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

i) un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

6. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti, in qualità di osservatori, a rappresentanti:

a) delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) delle università.

7. Il Tavolo può avvalersi di gruppi di lavoro ai quali partecipano anche soggetti scelti tra quelli indicati al comma 6, nonché soggetti esperti del settore.

8. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità operative e di funzionamento del Tavolo.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

